



COMUNE DI MONTEPAONE

(Provincia di Catanzaro)

via Roma, 63 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 **0967 / 49294-5** - Fax 0967 / 49180

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 42 Reg. Del.

OGGETTO: Esame ed Approvazione schema di convenzione per l'istituzione ed il funzionamento dell'Ufficio del Giudice di Pace

L'anno duemiladodici, il giorno dodici, del mese di novembre, alle ore 19,45, e successivi convocato per determinazione del Presidente del Consiglio ed invitato come da avvisi scritti di data 8/11/2012, notificati in tempo utile al domicilio di ciascun Consigliere, si è riunito, presieduto dall' Avv. Massimo Rattà, nei locali della Delegazione Comunale di Montepaone Lido, il Consiglio Comunale, in seduta straordinaria ed urgente di prima convocazione, nelle persone seguenti:

N/ro d' ord.	Nome e cognome	Presente	Assente
1	Froio Francesco	x	
2	Rattà Massimo Salvatore	x	
3	Malta Michele	x	
4	Macrì Giuseppe	x	
5	Sestito Roberto	x	
6	Galati Salvatore Francesco	x	x
7	Siciliano Felice	x	
8	Montillo Concetta	x	
9	Pirrò Rino	x	
10	Migliarese Mario	x	x
11	Venuto Isabella	x	
12	Voci Giovanni	x	
13	Lucia Francesco	x	

Presenti n. 11

Assenti n. 2

Assiste il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Scarpino.

Il Presidente, premesso che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di 11 su n. 13 Consiglieri assegnati al Comune e su n. 13 Consiglieri in carica, l'adunanza è legale a termine dell'art. 12 dello Statuto comunale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Relaziona in merito il Consigliere Siciliano il quale introduce l'argomento
Interviene al dibattito il Consigliere Lucia

IL CONSIGLIO COMUNALE
in seduta pubblica

Sentito l'ampio dibattito

Premesso che:

- con le disposizioni previste nell'articolo 1, comma 2, manovra economica bis D.L. n. 138/2011, coordinato con legge di conversione 14 settembre 2011 n. 148, nonché con il decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 156 il Governo ha stabilito la soppressione degli Uffici del Giudice di Chiaravalle Centrale, di Badolato e di Davoli, nonché la soppressione della sezione distaccata di Tribunale di Chiaravalle Centrale;
- la soppressione di tali presidi di giustizia e di legalità determinerà un grave pregiudizio ai cittadini dei Comuni che ricadono nella giurisdizione delle tre sedi sopra citate, ammontanti a circa 70 mila abitanti nei complessivi 22 Comuni interessati alla soppressione;
- le popolazioni delle aree geografiche interessate alla soppressione, sono già in condizione di grave svantaggio per effetto di un carente sistema di trasporti locali, che verrebbe ad aggravarsi per la conformazione geo-geografica del territorio, in relazione alla sede futura del Giudice di Pace di Catanzaro, così come prevista dalla normativa vigente;
- la sede del Giudice di Pace nella città di Catanzaro, così come prevista dalla legge, determinerebbe in ogni caso un aumento dei costi a carico dei cittadini e degli utenti in generale, derivante dalla necessità di raggiungere quella sede e dalle ore di lavoro che andrebbero perse già solo per il viaggio verso la sede;

Considerato che:

- al fine di scongiurare la soppressione di un servizio importantissimo per i cittadini, è stata promossa una iniziativa finalizzata a verificare la possibilità di mantenere il servizio ai cittadini, attraverso le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 138/2011, coordinato con legge di conversione 14 settembre 2011 n. 148 nonché decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 156;
- la normativa citata espressamente prevede che: *“gli enti locali interessati entro 60 giorni dalla pubblicazione delle tabelle relative agli elenchi degli uffici soppressi, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del gdp con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione anche tramite eventuale accorpamento, facendosi carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione degli enti medesimi (art. 3 comma 2 dlgs 156/12);”*
- per verificare la concreta possibilità di realizzare il nuovo ufficio del Giudice di Pace di Chiaravalle, attraverso l'accorpamento delle tre precedenti sedi, si è reso necessario elaborare una analisi delle esigenze per il funzionamento del costituendo ufficio ed un dettagliato piano dei costi che le amministrazioni interessate devono sostenere;
- per realizzare l'analisi ed il piano dei costi, con delibera della Giunta del comune di Chiaravalle n. 138 del 21.09.2012 si è proceduto ad istituire una commissione, senza costi a carico degli Enti;
- la commissione ha elaborato un primo piano di costi, allegato alla presente delibera della quale forma parte integrante e sostanziale, sulla base dei Comuni che hanno manifestato l'intento d'istituire il nuovo Ufficio del Giudice di Pace di Chiaravalle Centrale;

- al fine di garantire l'accordo fra i Comuni si rende necessario approvare uno schema di convenzione fra enti locali, ai sensi del art. 30 del D.Lgs n.267/2000, anche per garantire economie di scala;
- a seguito dell'incontro tenutosi in data 27 ottobre 2012 nella sede del Comune di Chiaravalle, alla presenza dei rappresentanti dei Comuni aderenti all'iniziativa, della Comunità Montana Fossa del Lupo e dell'Unione dei Comuni del versante Ionico, il procedimento di costituzione del nuovo ufficio è stato partecipato e condiviso anche da questo Comune, che intende approvarne l'istituzione, al fine di mantenere un importante servizio a favore dei propri cittadini;
- questo Ente intende condividere la ratio legis insita nella legge finanziaria e ispirata alla riduzione della spesa pubblica, dividendo i costi fra più Enti locali che a loro volta si prefiggono gli stessi scopi;
- nell'accordo che si intende formalizzare con l'approvazione della Convenzione, oltre all'Ufficio del Giudice di Pace nel Comune di Chiaravalle Centrale viene garantito anche uno sportello di front- office nella sede dell'Unione dei Comuni di Isca Marina che, collegato informaticamente con la sede centrale, renderà possibile la presentazione di istanze e documentazione con ulteriore risparmi;
- grazie ad una sinergica utilizzazione di beni e risorse umane e strumentali garantite dal Comune di Chiaravalle, dalla Comunità Montana Fossa del Lupo ed all'Unione dei Comuni del versante Ionico, si potranno utilizzare risorse economiche per oltre 120.000 euro senza che le stesse incidano sui costi effettivi da sostenere;

VISTO l'allegato piano dei costi da sostenere e la ripartizione effettuata sulla base dei cittadini residenti e alle condizioni sottoriportate;

ATTESO che il Comune di Montepaone, trovandosi in disagiate condizioni economiche, si rideterminerà definitivamente in merito, solo allorquando il competente Ministero avrà approvato la proposta di cui trattasi e l'Ente avrà la certezza finanziaria di poter fare fronte alle spese nascenti dal presente deliberato.

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espressa dal responsabilità del Servizio interessato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del dlgs. N. 267/2000;

Con votazione unanime

DELIBERA

1.di approvare, quale atto di impulso, le premesse che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

2.di approvare, alle condizioni di cui ai sottostanti punti nn. 5 e 6, il piano dei costi elaborato dalla Commissione istituita con deliberazione della Giunta del Comune di Chiaravalle n. 138 del 21/09/2012, allegato alla presente deliberazione, della quale forma parte integrante e sostanziale;

3.di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione, per la conservazione del Giudice di Pace presso il Comune di Chiaravalle Centrale con la postilla essenziale che il comune di Montepaone aderirà formalmente allorquando avrà la certezza di poter fare fronte alle spese di cui trattasi.;

4.di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione predetta, con la clausola che il Comune di Montepaone si impegnerà formalmente alla concreta adesione ove in

seguito le condizioni finanziarie dell'Ente lo permettano, per l'istituzione del nuovo Ufficio del Giudice di Pace di Chiaravalle Centrale, sede dell'Ufficio del Giudice di Pace dell'intero comprensorio, di cui lo stesso Comune sarà ente capofila e sede dell'Ufficio;

5.di condividere, con gli altri Enti aderenti tutte le altre spese in ragione del numero di abitanti solo ove esisterà la disponibilità finanziaria da accertare successivamente e con separato atto da parte della Giunta Municipale al momento della superiore approvazione ministeriale;

6.di disporre, come da punto n. 5 del presente dispositivo l'istituzione di apposito capitolo nel bilancio di previsione dell'ente in ragione della quota da corrispondere annualmente al comune capo fila;

7.di demandare al servizio finanziario come da punto n. 5, gli adempimenti consequenziali e connessi alla presente deliberazione, compreso l'impegno di spesa necessario alla liquidazione annuale della quota, che dovrà avvenire nelle date di scadenza indicate dalla convenzione, senza ulteriori atti;

8.di dare atto che i Comuni che hanno manifestato l'intento di aderire all'iniziativa qui esposta sono quelli di seguito indicati:

- 1. BADOLATO;**
- 2. DAVOLI;**
- 3. TORRE DI RUGGIERO;**
- 4. ARGUSTO;**
- 5. SAN VITO SULLO JONIO;**
- 6. CENADI;**
- 7. OLIVADI;**
- 8. CENTRACHE;**
- 9. SOVERATO;**
- 10. MONTEPAONE;**
- 11. MONTAUBRO;**
- 12. GASPERINA;**
- 13. ISCA SULLO IONIO;**
- 14. S. ANDREA APOSTOLO DELLO JONIO;**
- 15. S. CATERINA DELLO JONIO;**
- 16. GUARDAVALLE;**
- 17. GAGLIATO;**
- 18. SATRIANO;**
- 19. CARDINALE;**
- 20. CHIARAVALLE CENTRALE;**
- 21. PETRIZZI;**
- 22. SAN SOSTENE**

9. di autorizzare il Sindaco del comune capofila, in virtù dell'art. 8 del D. Lgs. N° 155 del 7 Settembre 2012, ad inoltrare richiesta al Ministero , previa acquisizione dei previsti pareri, per l'utilizzo della sede della soppressa Sezione staccata al servizio del Tribunale.

Con apposita separata votazione

all'unanimità.

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente atto è letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Dott. Giuseppe Scarpino

IL PRESIDENTE

Avv. Massimo Rattà

La presente deliberazione, a norma dell'art. 124 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con il decreto lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è pubblicata all'Albo on-line per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 13/11/2012 al 28/11/2012

IL SEGRETARIO
Dott. Giuseppe Scarpino
IL RESP. DELL'ALBO
Sig.ra Fabbio Rosaria

La presente deliberazione è divenuta esecutiva

/___/ il _____, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del t.u.e.l. approvato con decreto lgs n. 267/2000, trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione.

/___/ il _____, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato t.u.e.l., perché dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA
DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CHIARAVALLE CENTRALE
CON ACCORPAMENTO DELLE SEDI DI DAVOLI E BADOLATO**

L'anno.....il giorno.....del mese
di.....nella sede del Comune di.....

Fra il Comune Capofila di Chiaravalle Centrale rappresentato dal Sindaco Prof. Gregorio Tino nato a _____ il_____ C.F._____ nella su qualità di legale rappresentante ed il Comune di _____ rappresentato dal Sindaco _____ nato a _____ il_____ C.F._____ nella su qualità di legale rappresentante

PREMESSO:

- che con le disposizioni previste nell'articolo 1, comma 2, manovra economica bis D.L. n. 138/2011, coordinato con legge di conversione 14 settembre 2011 n. 148, nonché con il decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 156 il Governo ha stabilito la soppressione degli Uffici del Giudice di Chiaravalle Centrale, di Badolato e di Davoli, nonché la soppressione della sezione distaccata di Tribunale di Chiaravalle Centrale;
- che la soppressione del Tribunale di Catanzaro sez. distaccata di Chiaravalle Centrale ha già determinato un vuoto significativo in una zona in cui la domanda di giustizia è molto alta (visto i rilevanti carichi di ruolo della sezione distaccata) e, pertanto, la conseguente soppressione degli uffici di giudici di pace non farebbe che aggravare la situazione che vedrebbe l'intero circondario privo di sedi giudiziarie atte ad amministrare la giustizia civile e penale con particolare riguardo a quella quotidiana amministrata dai giudici di pace a favore dei cittadini;
- che le popolazioni delle aree geografiche interessate alla soppressione, sono già in condizione di grave svantaggio per effetto di un carente sistema di trasporti locali, che verrebbe ad aggravarsi per la conformazione geo-geografica del territorio, in relazione alla sede futura del Giudice di Pace di Catanzaro, così come prevista dalla normativa vigente;
- che la sede del Giudice di Pace nella città di Catanzaro, così come prevista dalla legge, determinerebbe in ogni caso un aumento dei costi a carico dei cittadini e degli utenti in generale, derivante dalla necessità di raggiungere quella sede e dalle ore di lavoro che andrebbero perse già solo per il viaggio verso la sede;
- che la normativa citata espressamente prevede che :"gli enti locali interessati entro 60 giorni dalla pubblicazione delle tabelle relative agli elenchi degli uffici soppressi, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del gdp con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione anche tramite eventuale accorpamento, facendosi carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi , ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione degli enti medesimi (art. 3 comma 2 dlgs 156/12)

VISTO l'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplina lo strumento giuridico della Convenzione;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Le parti come rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – OGGETTO E OBIETTIVI

La presente convenzione ha per oggetto la gestione associata dell’Ufficio del Giudice di Pace di Chiaravalle, con accorpamento delle sedi di Badolato e Davoli (art. 3 comma 2 dlgs 156/12) tra i Comuni aderenti, con sede nel Comune Capofila, qui individuato in Chiaravalle Centrale.

Art. 2 –DURATA

La presente convenzione ha validità per i 5 anni successivi dalla data della stipula e si rinnova tacitamente per il quinquennio successivo.

Art. 3- COORDINAMENTO TECNICO-GESTIONALE

Il Coordinamento Tecnico Gestionale ha il compito di realizzare tutti i procedimenti amministrativi afferenti la gestione tecnica, contabile e giuridica.

Gli atti gestionali del Coordinamento Tecnico, competono al Responsabile del Servizio Comunale, individuato con decreto del Sindaco di Chiaravalle e sono emanati attraverso Determinazioni del settore o servizio di cui lo stesso è responsabile.

Il Coordinamento Tecnico è composto dal Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Chiaravalle, dal Direttore Operativo dell’Unione dei Comuni del Versante Ionico, da un funzionario nominato dalla Comunità Montana Fossa del Lupo e da un funzionario individuato fra quelli dei Comuni non ricadenti in questi ambiti, in modo da rappresentare omogeneamente tutti i territori.

Il Comitato è validamente riunito anche con la presenza di tre membri sui quattro che lo compongono. I verbali del Comitato tecnico sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario del Comune Capofila che li approva con propria determina.

Il Comitato tecnico relaziona annualmente alla Conferenza dei Sindaci sull’andamento del servizio, dettagliando i costi dell’esercizio chiuso e redigendo la previsione di spesa per l’esercizio successivo.

Lo stesso ha inoltre il compito di realizzare ogni possibile economia per la gestione del servizio.

Ogni procedimento gestionale sarà pubblicato su un apposito spazio nel portale del Comune Capofila, con particolare riguardo alla documentazione contabile, spese, quote di partecipazione, consuntivi di spesa annuali e previsioni.

Art. 4 – SEDE

La sede del nascente Ufficio del Giudice di Pace è fissata nei locali della Comunità Montana “Fossa del Lupo”, siti in loc. Foresta di Chiaravalle C.le, per le parti descritte nell’allegato planimetrico. La Comunità Montana Fossa del Lupo garantisce i locali senza costi a carico dei Comuni.

Art. 5 – CONFERENZA DEI SINDACI

La Conferenza dei Sindaci, presieduta dal Sindaco del Comune Capofila (o suo delegato), individuato dalla Conferenza dei Sindaci, è composta dai Sindaci firmatari della presente Convenzione (o loro delegati).

Compete alla Conferenza dei Sindaci la gestione politica e d'indirizzo del servizio convenzionato.

La Conferenza dei Sindaci è convocata annualmente dal Sindaco del Comune Capofila per:

- L'approvazione del preventivo annuale di spesa
- L'approvazione annuale del rendiconto della gestione
- La valutazione sull'andamento del servizio e sugli atti del Comitato Tecnico;

La conferenza può anche riunirsi su richiesta del Presidente, del Vice Presidente o di almeno due Sindaci dei Comuni aderenti ,

Alla Conferenza possono partecipare, su espresso invito, i rappresentanti della categoria e/o i tecnici esperti del settore, che esprimono eventualmente pareri propri non vincolanti. La Conferenza stabilisce le misure attuative da adottare. Tali misure dovranno essere recepite dalla singole Amministrazioni Comunali entro 30 giorni.

Le sedute della Conferenza dei Sindaci sono verbalizzate dal segretario del Comune Capofila o da uno dei segretari dei comuni aderenti o da un funzionario del Comitato Tecnico. I verbali saranno collezionati in modalità informatica e resi disponibili sul sito del Comune Capofila.

Art. 6 – ORGANICI

L'organico sarà composto da una unità già comandata dal Comune di Chiaravalle C.le, un'altra unità comandata dal Comune di Davoli nonché personale LPU messo a disposizione per attività manuale ed archiviazione da parte del Comune di Chiaravalle C.le, ciò non determinerà variazione delle piante organiche degli Enti conferenti e/o compromissione del Patto di stabilità e dei vincoli di bilancio esistenti e nel rispetto dei principi fissati dall'art. 1 lettera c) del D.Lgs. n. 148/2011.

L'organico iniziale è stabilito al successivo art. 10.

ART. 7 – SPESE PER LA GESTIONE DELLA CONVENZIONE

Le spese derivanti dalla gestione unificata del servizio sono ripartite fra i Comuni firmatari in base al numero di abitanti risultanti dall'ultimo censimento.

Le spese iniziali sono evidenziate nell'allegato schema predisposto dal Comitato Tecnico.

Le spese annuali saranno fissate dal Comitato tecnico ed approvate dalla Conferenza dei Sindaci, trenta giorni prima del termine fissato per l'approvazione del Bilancio di previsione dei Comuni. Gli importi delle quote che i Comuni dovranno versare saranno resi disponibili sul sito del Comune Capofila, comunicati via mail al Resp. del Servizio finanziario di ogni Comune aderente.

Nel merito, ogni Comune dovrà indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata su cui trasmettere la documentazione.

Il Comune si impegna a trasferire la propria quota di partecipazione entro il 30 gennaio di ogni anno, al tesoriere del Comune Capofila, al fine di consentire una corretta gestione contabile del servizio. Il ritardo nel pagamento delle quote, da luogo all'automatico pagamento degli interessi legali, in ogni caso dal luogo

all'addebito delle spese che il Comune capofila dovrà sostenere a causa del ritardato trasferimento, a carico del Comune o dei Comuni ritardatari. Il Comune di Montepaone aderirà formalmente allorquando avrà la certezza di poter far fronte alle spese di cui trattasi ed alla luce dell'effettiva partecipazione dei Comuni ricadenti nel mandamento del Giudice di Pace. Pertanto, il Comune di Montepaone, trovandosi in disagiate condizioni economiche, si determinerà definitivamente in merito, come da propria delibera, solo allorquando il competente Ministero avrà approvato la proposta di cui trattasi e l'Ente avrà la certezza finanziaria di poter far fronte alle spese nascenti dal presente deliberato.

ART. 8 – RECESSO E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Gli enti stipulanti convengono che ciascun Comune ha facoltà di recedere dalla presente convenzione, entro il 30 giugno di ogni anno, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo.

In tal caso il Comune recedente dovrà consegnare al protocollo del Comune Capofila la deliberazione del Consiglio con la quale il Comune ha revocato la propria delibera di approvazione della presente convenzione nel termine sopra stabilito.

La conferenza dei Sindaci valuterà l'eventuale approvazione di atti consequenziali e la eventuale nuova definizione dei rapporti fra gli enti rimanenti.

ART. 9 – ADESIONE ALLA CONVENZIONE

La presente convenzione potrà essere approvata anche da altri Comuni o enti locali, in una fase successiva. L'ingresso di nuovi Comuni dovrà essere approvato dalla Conferenza dei Sindaci con voto espresso dalla maggioranza dei Sindaci aderenti.

Nel caso di ingresso di nuovi Comuni o Enti, il Comitato tecnico provvederà a rideterminare le quote di partecipazione ed a trasmetterle nei modi e nei termini stabiliti all'art. 7.

Ogni modifica organizzativa derivante dal presente articolo, sarà approvata dalla Conferenza dei Sindaci e sarà vincolante per tutti i Comuni aderenti, senza ulteriori approvazioni da parte dei Consigli Comunali.

ART. 10 – DOTAZIONE ORGANICA INIZIALE

L'organico iniziale sarà composto da:

sig. ROSO DOMENICO, cat.....; mansioni..... già in servizio presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Chiaravalle C.le e comandato dal Comune di Chiaravalle C.le;

sig. BATTAGLIA MARIANO, cat.....; mansioni..... già in servizio presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Chiaravalle C.le e comandato dal Comune di Davoli;

- sig.raLPU fornita dal Comune di Chiaravalle C.le, attualmente svolgente servizio presso sezione distaccata Tribunale di Catanzaro sez. distaccata di Chiaravalle C.le;

- sig.raLPU fornita dal Comune di Chiaravalle C.le, attualmente svolgente servizio presso sezione distaccata Tribunale di Catanzaro sez. distaccata di Chiaravalle C.le;

ciò non determinerà variazione delle piante organiche degli Enti conferenti e/o compromissione del patto di stabilità e dei vincoli di bilancio esistenti e ne rispetto dei principi fissati dall'art. 1 lettera o) del citato dlgs n. 148/2011.

ART. 11 – CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che potrebbero derivare dalla presente convenzione sarà adita l'autorità giudiziaria competente per territorio.

Il Sindaco del Comune Capofila_____

Il Sindaco del Comune di _

DETTAGLIO TEORICO DELLE SPESE DA SOSTENERE		
Spese Personale (1 unità cat. C/5 unità cat. B2 - tempo pieno)	€	76.042,00
Spese telefoniche	€	2.000,00
Spese riscaldamento	€	6.000,00
Spese energia elettrica	€	4.000,00
Spese generali	€	3.000,00
Spese pulizia locali	€	958,00
	Totale	€ 92.000,00